





Lavoratori
assicurati al 31
dicembre 1995

Pensione
opzione
donna
2022

Pensione di
Vecchiaia

Pensione
anticipata
ordinaria

Pensione di
Vecchiaia
in Deroga
503/92

Pensione
opzione
donna
2021

vecchiaia
con opzione
contributivo

Pensione
anzianità
«Usuranti»

Pensione
Anticipata
«precoci»

Pensione
Quota 102 con
opzione
contributivo

Pensione
Quota 100
con opzione
contributivo

Pensione
Quota 100

Pensione
Quota 103
con opzione
contributivo

Pensione
opzione
donna
2023

Pensione
Anticipata
con opzione
contributi

Pensione
Quota 103

Pensione
Quota 102

Pensione di vecchiaia L. 214/11

La pensione di vecchiaia è una prestazione previdenziale erogata ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e autonomi che hanno raggiunto l'età pensionabile e un'anzianità contributiva minima

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) nelle forme esclusive (Dipendenti Pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo, fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici), **che vantano contributi al 31 dicembre 1995.**



REQUISITI PENSIONISTICI

- Almeno 20 anni di contributi accreditati a qualsiasi titolo (obbligatori - volontari - riscatto - ricongiunzione - figurativi)
- Almeno 67 anni di età (uomini e donne)
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996



DECORRENZE

Primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti,
previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente

Oppure

Su richiesta del lavoratore dal mese successivo alla data di presentazione
della domanda

Attenzione: per i dipendenti pubblici la decorrenza può essere anche inframese)

Pensione di vecchiaia in deroga DLgs 503/92

La pensione di vecchiaia è una prestazione prevista per alcune categorie di lavoratori e consente di andare in pensione con dei requisiti contributivi e anagrafici più bassi

1

- Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi che maturano i 15 anni di contributi al 31.12.1992

2

- Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi - NO PUBBLICI DIPENDENTI - autorizzati ai versamenti volontari in data anteriore al 31.12.1992

3

- Lavoratori dipendenti privati NO AUTONOMI NO PUBBLICI con 25 anni di assicurazione e almeno a 10 anni con occupazione inferiore alle 52 settimane, anche se successivi al 1992

4

- Lavoratori dipendenti pubblici e privati NO AUTONOMI che hanno pochi contributi al 31 dicembre 1992

5

- Lavoratori dipendenti privati con invalidità non inferiore all'80%

6

- Lavoratori dipendenti privati e lavoratori autonomi non vedenti colpiti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi

Pensione di vecchiaia in deroga DLgs 503/92 (articolo 2 c. 3)

Lavoratori dipendenti pubblici e
privati e lavoratori autonomi
che maturano i 15 anni di
contributi al 31.12.1992

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- Almeno 15 anni di contributi accreditati a qualsiasi titolo al 31.12.1992
- Almeno 67 anni di età (uomini e donne)
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente

MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996



DECORRENZE

Primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente

Oppure

Su richiesta del lavoratore dal mese successivo alla data di presentazione della domanda

Attenzione: per i dipendenti pubblici la decorrenza può essere anche inframese)

Pensione di vecchiaia in deroga DLgs 503/92 (articolo 2 c. 3)

Lavoratori dipendente del
settore privato e lavoratori
autonomi - NO PUBBLICI
DIPENDENTI - autorizzati ai
versamenti volontari in data
anteriore al 31.12.1992

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- Almeno 15 anni di contributi accreditati a qualsiasi titolo
- Almeno 67 anni di età (uomini e donne)
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente



Decorrenze

Primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti,
previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente

Oppure

Su richiesta del lavoratore dal mese successivo alla data di presentazione
della domanda



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996

Pensione di vecchiaia in deroga DLgs 503/92 (articolo 2 c. 4)

Lavoratori dipendenti e privati
NO AUTONOMI NO PUBBLICI
con 25 anni di assicurazione e
almeno 10 anni con
occupazione inferiore alle 52
settimane, anche se successivi
al 1992

- ✓ Condizioni e requisiti
pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



CONDIZIONI

- 25 anni di assicurazione
- Almeno 10 anni con occupazione inferiore alle 52 settimane

REQUISITI PENSIONISTICI

- Almeno 15 anni di contributi accreditati a qualsiasi titolo
- Almeno 67 anni di età (uomini e donne)
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente



DECORRENZE

Primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente

Oppure

Su richiesta del lavoratore dal mese successivo alla data di presentazione della domanda



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996

Pensione di vecchiaia in deroga DLgs 503/92

Lavoratori dipendenti privati
NO AUTONOMI che hanno
pochi contributi al 31 dicembre
1992

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- Requisito contributivo «personalizzato» ridotto.

Il requisito contributivo personalizzato si calcola sommando il numero dei contributi settimanali accreditati al 31.12.1992 ed il numero di settimane di calendario tra la data del 1.1.1993 e la data fine mese di compimento dell'età pensionabile: il risultato deve essere pari ad almeno 15 anni di contributi e inferiore a 20 anni di contributi

- Almeno 67 anni di età (uomini e donne)
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente



DECORRENZE

Primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente

Oppure

Su richiesta del lavoratore dal mese successivo alla data di presentazione della domanda



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996

Pensione di vecchiaia in deroga DLgs 503/92

Lavoratori dipendenti privati
con invalidità non inferiore
all'80%

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- Riconoscimento di un'invalidità non inferiore all'80%
- Almeno 20 anni di contributi accreditati a qualsiasi titolo
- Almeno 56 anni di età per le donne
- Almeno 61 anni di età per gli uomini
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente



DECORRENZE

La pensione decorre trascorsi 12 mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti (contributivi anagrafici e sanitari)



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996

Pensione di Vecchiaia in deroga DLgs 503/92 (articolo 1 c. 4)

Lavoratori dipendenti privati e
lavoratori autonomi non
vedenti colpiti da cecità
assoluta o con residuo visivo
non superiore a un decimo in
entrambi gli occhi

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

Se ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo

- Almeno 10 anni di contributi dopo l'insorgere della cecità
- 51 anni di età (donne se dipendenti)
- 56 anni di età (uomini se dipendenti)
- 56 anni di età (donne se autonome)
- 61 anni di età (uomini se autonomi)
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente

Se non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle sopra esposte

- Almeno 15 anni di contributi
- 56 anni di età (donne se dipendenti)
- 61 anni di età (uomini se dipendenti)
- 61 anni di età (donne se autonome)
- 66 anni di età (uomini se autonomi)
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente



DECORRENZE

- Per i lavoratori dipendenti la pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
- Per i lavoratori autonomi la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996

Attenzione: sulle quote contributive viene applicato un coefficiente di trasformazione più alto in base agli anni di maggiorazione ciechi che determina un importo più elevato della pensione

Pensione Anticipata ordinaria (L. 214/11)

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia.

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (Lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) e Gestione Separata Inps



REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni e 10 mesi di contributi (se donna)
- 42 anni e 10 mesi di contributi (se uomo)
- 35 anni di contributi utili
- Non è richiesto il requisito dell'età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il maggior requisito contributivo (41 anni e 10 mesi - 42 anni e 10 mesi) è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativi)
- ✓ Per i 35 anni di contributi utili, sono utili tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativa) con esclusione dei periodi per disoccupazione e malattia/infortunio.



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996



DECORRENZE

- La pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. La decorrenza non potrà comunque essere anteriore alla data della domanda di pensione.
- Per il personale della scuola la pensione decorre dal 1° settembre dell'anno di maturazione requisiti
- Per il personale docente dell'università la pensione decorre dal 1° novembre dell'anno di maturazione requisiti

Attenzione: per i dipendenti pubblici la decorrenza può essere anche inframese)

Pensione Anticipata con opzione al contributivo (L. 214/11 - L. 335/95)

La Pensione Anticipata con opzione al contributivo è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, ma l'importo viene calcolato con il sistema contributivo.

- ✓ Destinatari
- ✓ Condizioni per l'opzione
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) **che hanno contributi versati prima del 1996.**



CONDIZIONI PER L'OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

L'opzione al contributivo può essere chiesta se il lavoratore soddisfa le seguenti condizioni:

- Assicurato al 31.12.1995
- Non aver maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni dal 1° gennaio 1996

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo

dal mese successivo alla data di opzione al contributivo



REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni e 10 mesi di contributi (se donna)
- 42 anni e 10 mesi di contributi (se uomo)
- Non è richiesto il requisito dell'età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa



DECORRENZE

- La pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. La decorrenza non potrà comunque essere anteriore alla data della domanda di pensione.
- Per il personale della scuola la pensione decorre dal 1° settembre dell'anno di maturazione requisiti
- Per il personale docente dell'università la pensione decorre dal 1° novembre dell'anno di maturazione requisiti

Attenzione: per i dipendenti pubblici la decorrenza può essere anche inframese)

Pensione di vecchiaia con opzione al contributivo (L. 214/11 - L.335/95)

La Pensione di vecchiaia con opzione al contributivo consente ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e autonomi, di andare in pensione con i requisiti ordinari ma con la possibilità di optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo

- ✓ Destinatari
- ✓ Condizioni per l'opzione
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) **che hanno contributi versati prima del 1996.**



CONDIZIONI PER L'OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

L'opzione al contributivo può essere chiesta se il lavoratore soddisfa le seguenti condizioni:

- Assicurato al 31.12.1995
- Non aver maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni dal 1° gennaio 1996

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo dal mese successivo alla data di opzione al contributivo



REQUISITI PENSIONISTICI

- 20 anni di contributi accreditati a qualsiasi titolo
- 67 anni di età (uomo e donna)
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

Specificità

Per le Lavoratrici madri che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo è possibile:

- Anticipare l'età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 1 anno, a condizione che abbiano maturato i 20 anni di contributi

In alternativa

- La possibilità di avere l'importo della pensione maggiorato rispetto al numero dei figli



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa



DECORRENZE

La pensione di vecchiaia con opzione al contributivo decorre dal mese successivo alla data di maturazione dei requisiti, previa cessazione del rapporto dipendente

La decorrenza comunque non può essere precedente alla data della domanda di opzione al contributivo

- Per il personale della scuola la pensione decorre dal 1° settembre
- Per il personale docente dell'università la pensione decorre dal 1° novembre

Pensione «QUOTA 103» (L.197/2022)

La pensione anticipata "quota 103" è un trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo e anagrafico prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia.

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) e nella Gestione Separata Inps. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria



REQUISITI PENSIONISTICI

- 62 anni di età
- 41 anni di contributi fermo restando i 35 anni di contributi utili

I requisiti devono essere perfezionati entro il 31.12.2023

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ Il requisito contributivo (41 anni) è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativi)
- ✓ Per i 35 anni di contributi utili, sono utili tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativa) con esclusione dei periodi per disoccupazione e malattia/infortunio.



LIMITI E CONDIZIONI

- Fino al compimento dell'età pensionabile prevista per la vecchiaia, l'importo della pensione che verrà liquidato non potrà essere superiore a 5 volte il trattamento minimo (€ 2.818,65 lordi mensili)
- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996



DECORRENZE

La pensione anticipata «quota 103» decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps)
- 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
- dal 1° settembre per il personale della scuola
- dal 1° novembre per il personale docente dell'università

Per coloro che hanno perfezionato i requisiti entro il 31.12.2022, la decorrenza è fissata:

- il 1° aprile 2023 per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps
- 1° agosto 2023 per i lavoratori pubblici

Pensione «Quota 103» con opzione al contributivo (L. 197/2022 - L. 335/95)

La Pensione Anticipata «quota 103» con opzione al contributivo è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo e anagrafico prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, ma l'importo viene calcolato con il sistema contributivo.

- ✓ Destinatari
- ✓ Condizioni per l'opzione
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze

DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) **che hanno contributi versati prima del 1996**. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2 e Gestione Separata Inps
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria



CONDIZIONI PER L'OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

L'opzione al contributivo può essere chiesta se il lavoratore soddisfa le seguenti condizioni:

- Assicurato al 31.12.1995
- Non aver maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni dal 1° gennaio 1996

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo a partire dal mese successivo alla data di opzione al contributivo



REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni contributivi (sia donna che uomo)
- 62 anni di età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

I requisiti devono essere perfezionati entro il 31.12.2023

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



LIMITI E CONDIZIONI

- Fino al compimento dell'età pensionabile prevista per la vecchiaia, l'importo della pensione che verrà liquidato non potrà essere superiore a 5 volte il trattamento minimo (€ 2.818,65 lordi mensili)
- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa)



DECORRENZE

La pensione anticipata «quota 103» decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps)
- 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
- dal 1° settembre per il personale della scuola
- dal 1° novembre per il personale dell'università

Per coloro che hanno perfezionato i requisiti **entro il 31.12.2022**, la decorrenza è fissata:

- il 1° aprile 2023 per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps
- 1° agosto 2023 per i lavoratori pubblici

LA DECORRENZA NON PUO' ESSERE ANTERIORE ALLA DATA DI OPZIONE

Pensione «QUOTA 100» (D.L. 4/2019)

La pensione anticipata "quota 100" è un trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo e anagrafico prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia.

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) e nella Gestione Separata Inps. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria

REQUISITI PENSIONISTICI

- 62 anni di età
 - 38 anni di contributi fermo restando i 35 anni di contributi utili
- I requisiti devono essere perfezionati tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2021

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ Il requisito contributivo (38 anni) è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativi)
- ✓ Per i 35 anni di contributi utili, sono utili tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativa) con esclusione dei periodi per disoccupazione e malattia/infortunio.

Attenzione: in presenza di requisiti perfezionati entro il 2021, il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento



LIMITI E CONDIZIONI

- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996



DECORRENZE

La pensione anticipata «quota 100» decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps)
 - 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
 - dal 1° settembre per il personale della scuola
 - dal 1° novembre per il personale docente dell'università
- Per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps coloro che hanno perfezionato i requisiti entro il 31.12.2018, la decorrenza è fissata:
- il 1° aprile 2019
- Per i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno perfezionato i requisiti entro il 29.1.2019, la decorrenza è fissata:
- 1° agosto 2019

Pensione «Quota 100» con opzione al contributivo (D.L. 4/2019 - L. 335/95)

La Pensione Anticipata «quota 100» con opzione al contributivo è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo e anagrafico prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, ma l'importo viene calcolato con il sistema contributivo.

- ✓ Destinatari
- ✓ Condizioni per l'opzione
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze

DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) **che hanno contributi versati prima del 1996**. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2 e Gestione Separata Inps
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria



CONDIZIONI PER L'OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

L'opzione al contributivo può essere chiesta se il lavoratore soddisfa le seguenti condizioni:

- Assicurato al 31.12.1995
- Non aver maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni dal 1° gennaio 1996

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo a partire dal mese successivo alla data di opzione al contributivo



REQUISITI PENSIONISTICI

- 38 anni contributí (sia donna che uomo)
- 62 anni di età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

I requisiti devono essere perfezionati tra il 1° gennaio 2019 e il 31.12.2021

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari

Attenzione: in presenza di requisiti perfezionati entro il 2021, il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento



LIMITI E CONDIZIONI

- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa)



DECORRENZE

LA DECORRENZA NON PUO' ESSERE ANTERIORE
ALLA DATA DI OPZIONE

Pensione «QUOTA 102» (L. 234/2021)

La pensione anticipata "quota 102" è un trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo e anagrafico prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia.

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) e nella Gestione Separata Inps. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria



REQUISITI PENSIONISTICI

- 64 anni di età
- 38 anni di contributi fermo restando i 35 anni di contributi utili

I requisiti devono essere perfezionati entro il 31.12.2022

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ Il requisito contributivo (38 anni) è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativi)
- ✓ Per i 35 anni di contributi utili, sono utili tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativa) con esclusione dei periodi per disoccupazione e malattia/infortunio.

Attenzione: in presenza di requisiti già perfezionati, il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento



LIMITI E CONDIZIONI

- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996



DECORRENZE

La pensione anticipata «quota 102» decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps)
 - 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
 - dal 1° settembre per il personale della scuola
 - dal 1° novembre per il personale docente dell'università
- Per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps coloro che hanno perfezionato i requisiti entro il 31.12.2021, la decorrenza è fissata:
- il 1° aprile 2022
- Per i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno perfezionato i requisiti entro il 31.12.2021, la decorrenza è fissata:
- 1° agosto 2022

Pensione «Quota 102» con opzione al contributivo (L. 234/2021 - L. 335/95)

La Pensione Anticipata «quota 102» con opzione al contributivo è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo e anagrafico prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, ma l'importo viene calcolato con il sistema contributivo.

- ✓ Destinatari
- ✓ Condizioni per l'opzione
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze

DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) **che hanno contributi versati prima del 1996**. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2 e Gestione Separata Inps
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria



CONDIZIONI PER L'OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

L'opzione al contributivo può essere chiesta se il lavoratore soddisfa le seguenti condizioni:

- Assicurato al 31.12.1995
- Non aver maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni dal 1° gennaio 1996

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo a partire dal mese successivo alla data di opzione al contributivo



REQUISITI PENSIONISTICI

- 38 anni contributí (sia donna che uomo)
- 64 anni di età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

I requisiti devono essere perfezionati entro il 31.12.2022

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari

Attenzione: in presenza di requisiti già perfezionati, il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento



LIMITI E CONDIZIONI

- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa)



DECORRENZE

LA DECORRENZA NON PUO' ESSERE
ANTERIORE ALLA DATA DI OPZIONE

Pensione Anticipata «PRECOCI»

La Pensione Anticipata «PRECOCI» è un trattamento pensionistico previsto per alcune categorie di lavoratori che hanno iniziato a lavorare in giovane età (prima del compimento del 19° anno di età).

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici e condizioni
- ✓ Come accedere al beneficio
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (Lavoratori dello spettacolo)

REQUISITI PENSIONISTICI

- Almeno un anno di contribuzione versata per effettivo lavoro prima del compimento del 19° anno di età
- 41 anni di contributi di cui 35 anni di contributi utili !

Che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- Stato di disoccupazione e percezione integrale dell'indennità di disoccupazione !
- Invalidità civile pari o superiore al 74%
- Caregivers !
- Hanno svolto attività particolarmente usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, oppure, per metà della vita lavorativa !
- Lavoratori che hanno svolto attività lavorativa gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, oppure, per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni di attività lavorativa. !



Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo (41 anni) è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativi)
- ✓ Per i 35 anni di contributi utili, sono utili tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativa) con esclusione dei periodi per disoccupazione e malattia/infortunio.



Stato di disoccupazione e conclusione integrale dell'indennità di disoccupazione: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15/7/66 n. 604



Caregivers: lavoratori che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 L. 104/92, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;



Lavoratori che hanno svolto **attività particolarmente faticose e pesanti (usuranti)**:

Decreto Salvì:

- *lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità (compresi gli addetti a lavori di segheria del marmo);*
- *lavori nelle cave, ovvero mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale (compresi gli addetti a lavori di segheria del marmo);*
- *lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;*
- *lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari;*
- *lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzioni, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;*
- *lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;*
- *lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;*
- *lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.*

- *addetti alla linea di catena,*
- *lavoratori notturni,*
- *conducenti di veicoli di capienza complessive non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo)*



Lavoratori che hanno svolto attività lavorativa gravosa:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola d'infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del Dlgs 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne)



COME ACCEDERE AL BENEFICIO

Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo, è necessario presentare la domanda:

- entro il 1° marzo di ciascun anno.
- Le domande presentate successivamente al 1° marzo di ciascun anno e non oltre il 30 novembre, possono essere prese in considerazione soltanto se ci sono disponibilità finanziarie.



DECORRENZE

Se la richiesta di beneficio viene accettata, occorre presentare all'Inps domanda di pensione che decorrerà trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti previa cessazione dell'attività dipendente



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996

INCUMULABILITA'

Pensione di anzianità «USURANTI»

La Pensione di anzianità «USURANTI» è un trattamento pensionistico previsto per alcune categorie di lavoratori che per un determinato periodo di tempo hanno svolto attività considerate «usuranti».

- ✓ Destinatari
- ✓ Condizioni
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Come accedere al beneficio
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

- 1) Lavoratori che hanno svolto mansioni particolarmente usuranti !
- 2) Lavoratori notturni !
- 3) Lavoratori linea a catena !
- 4) Conducenti di mezzi pubblici !



• 1) Elenco attività particolarmente usuranti (Decreto Salví)

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità (compresi gli addetti a lavori di segheria del marmo);
- lavori nelle cave, ovvero mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale (compresi gli addetti a lavori di segheria del marmo);
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzioni, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2° fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.



2) **Lavoratori notturni** = soggetti che svolgono il loro lavoro nel «periodo notturno» (cioè dalle ore 24 alle ore 5 del mattino):

- A. Periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo = per almeno tre ore a notte nell'arco del «periodo notturno»
- B. Organizzazione a turni = per almeno sei ore nel predetto «periodo notturno» e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno, non inferiore a 64 gg*

* Qualora il lavoro notturno venga svolto con turni di 12 ore consecutive, i giorni effettivi di lavoro sono moltiplicati per 1,5 ai fini del perfezionamento del numero minimo di giorni richiesti



3) Lavoratori linea a catena (cosiddetti "cottimisti" = in riferimento alle modalità di lavoro, non al metodo di retribuzione), cioè lavoratori impiegati in imprese che producono:

- Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti;
- Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici, termoplastici e termoindurenti, produzione di articoli finiti, etc.;
- Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- Costruzione di autoveicoli e rimorchi;
- Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- elettrodomestici;
- Altri strumenti e apparecchi;
- Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e di accessori, etc.;
- Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo



4) Conducenti di mezzi pubblici:

- veicoli adibiti a trasporto pubblico
- capienza non inferiore a 9 posti (compreso il conducente)



CONDIZIONI

attività usurante svolta per almeno 7 anni, negli ultimi 10 di attività lavorativa

Oppure

attività usurante svolta per almeno la metà della vita lavorativa complessiva

Per attività usurante svolta per almeno la metà della vita lavorativa complessiva sono esclusi i periodi di mancato svolgimento dell'attività lavorativa e periodi coperti interamente da contribuzione figurativa



REQUISITI PENSIONISTICI

Generalità di lavoratori addetti ad attività usuranti	Lavoratori turni notturni: da 64 a 71 per anno	Lavoratori turni notturni: da 72 a 77 per anno
Dipendenti: <ul style="list-style-type: none">• 61 anni e 7 mesi di età• 35 anni di ctb• Quota 97,6	Dipendenti: <ul style="list-style-type: none">• 63 anni e 7 mesi di età• 35 anni di ctb• Quota 99,6	Dipendenti: <ul style="list-style-type: none">• 62 anni e 7 mesi di età• 35 anni di ctb• Quota 98,6
Autonomi: <ul style="list-style-type: none">• 62 anni e 7 mesi di età• 35 anni di ctb• Quota 98,6	Autonomi: <ul style="list-style-type: none">• 64 anni e 7 mesi di età• 35 anni di ctb• Quota 100,6	Autonomi: <ul style="list-style-type: none">• 63 anni e 7 mesi di età• 35 anni di ctb• Quota 99,6



COME ACCEDERE AL BENEFICIO

Per accedere al beneficio «usuranti» è necessario presentare la domanda di certificazione:

entro il 1° maggio dell'anno precedente la maturazione dei requisiti agevolati

Se la domanda di certificazione viene presentata dopo il 1° maggio la prima decorrenza utile della pensione è differita fino ad un massimo di 3 mesi



DECORRENZE

La prestazione pensionistica decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda



MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo varia in base alla collocazione temporale dei periodi:

- Per coloro che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 l'importo sarà determinato con il sistema retributivo/reddituale fino al 2011 (viene presa a riferimento la retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro) e contributiva dal 2012 in avanti (vengono presi a riferimento i contributi versati)
- Per coloro che non maturano i 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo sarà retributivo/reddituale fino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996

OPZIONE DONNA 2023 (L. 197/2022)

Opzione Donna 2023 è una forma di pensione anticipata erogata dall'INPS con sistema di calcolo contributivo a cui possono accedere lavoratrici, dipendenti e autonome del settore pubblico e privato in possesso di specifici requisiti.

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratrici dipendenti e autonome dell'Ago (INPS) e lavoratrici iscritte nelle forme esclusive (dipendenti pubbliche) e sostitutive (Spettacolo) dell'Inps, che vantano **contributi al 31.12.1995**.

REQUISITI PENSIONISTICI

Possono ottenere la pensione "opzione donna 2023" le lavoratrici che maturano **entro il 31.12.2022** i seguenti requisiti pensionistici e relative condizioni:

- Almeno 60 anni di età. Il requisito anagrafico scende a 59 anni con almeno un figlio e a 58 anni con almeno 2 figli
- Almeno 35 anni di contributi utili 🚨

A condizione che abbiamo una delle seguenti condizioni:

- Possesso dello status di caregiver 🚨
- Riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno il 74%
- Lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in difficoltà per le quali è aperto un tavolo di crisi d'impresa ai sensi della L. 296/2006: in questo caso si accede a pensione con 58 anni di età, indipendentemente dalla presenza di figli



Come individuare il requisito contributivo

- ✓ Per i 35 anni di contributi utili, sono utili tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativa)
- ✓ Sono esclusi i periodi per disoccupazione e malattia/infortunio.



Caregivers: lavoratori che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 L. 104/92, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa)



DECORRENZE

La pensione «opzione donna 2023» decorre trascorsi:

- 12 mesi dalla data maturazione requisiti (lavoratrici dipendenti pubbliche e private)
- 18 mesi dalla data maturazione requisiti (lavoratrici autonome)
- 1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti (per il personale della scuola)
- 1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti (per docenti universitari)

OPZIONE DONNA 2022 (L. 234/2021)

Opzione Donna è una forma di pensione anticipata erogata dall'INPS con sistema di calcolo contributivo a cui possono accedere lavoratrici, dipendenti e autonome e del settore pubblico e privato in possesso di specifici requisiti.

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratrici dipendenti e autonome dell'Ago (INPS) e lavoratrici iscritte nelle forme esclusive (dipendenti pubbliche) e sostitutive (Spettacolo) dell'Inps, che vantano **contributi al 31.12.1995**.



REQUISITI PENSIONISTICI

Possono ottenere la pensione "opzione donna" le lavoratrici che maturano **entro il 31.12.2021** i seguenti requisiti pensionistici:

- Almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private)
- Almeno 59 anni di età per le lavoratrici autonome
- Almeno 35 anni di contributi utili 

Attenzione: se i requisiti risultano già perfezionati, il diritto può essere esercitato anche successivamente



Come individuare il requisito contributivo

- ✓ Per i 35 anni di contributi utili, sono utili tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativa)
- ✓ Sono esclusi i periodi per disoccupazione e malattia/infortunio.



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa)



DECORRENZE

La pensione «opzione donna» decorre trascorsi:

- 12 mesi dalla data maturazione requisiti (lavoratrici dipendenti pubbliche e private)
- 18 mesi dalla data maturazione requisiti (lavoratrici autonome)
- 1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti (per il personale della scuola)
- 1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti (per docenti universitari)

OPZIONE DONNA 2021 (D.L.4/2019)

Opzione Donna è una forma di pensione anticipata erogata dall'INPS con sistema di calcolo contributivo a cui possono accedere lavoratrici, dipendenti e autonome e del settore pubblico e privato in possesso di specifici requisiti.

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratrici dipendenti e autonome dell'Ago (INPS) e lavoratrici iscritte nelle forme esclusive (dipendenti pubbliche) e sostitutive (Spettacolo) dell'Inps, che vantano **contributi al 31.12.1995**.



REQUISITI PENSIONISTICI

Possono ottenere la pensione "opzione donna" le lavoratrici che maturano **entro il 31.12.20** i seguenti requisiti pensionistici:

- Almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private)
- Almeno 59 anni di età per le lavoratrici autonome
- Almeno 35 anni di contributi utili 

Attenzione: se i requisiti risultano già perfezionati, il diritto può essere esercitato anche successivamente



Come individuare il requisito contributivo

- ✓ Per i 35 anni di contributi utili, sono utili tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativa)
- ✓ Sono esclusi i periodi per disoccupazione e malattia/infortunio.



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa)



DECORRENZE

La pensione «opzione donna» decorre trascorsi:

- 12 mesi dalla data maturazione requisiti (lavoratrici dipendenti pubbliche e private)
- 18 mesi dalla data maturazione requisiti (lavoratrici autonome)
- 1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti (per il personale della scuola)
- 1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti (per docenti universitari)



Lavoratori
assicurati dal 1°
gennaio 1996

Pensione di
vecchiaia
contributiva

Pensione
anticipata
contributiva

Pensione
anticipata
ordinaria



Pensione di vecchiaia contributiva (L. 214/11)

La pensione di vecchiaia è una prestazione previdenziale erogata ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e autonomi che hanno raggiunto l'età pensionabile e un'anzianità contributiva minima

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) nelle forme esclusive (Dipendenti Pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo, fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici), e nella Gestione Separata Inps che vantano il primo accredito di contributi successivamente al 31 dicembre 1995.

REQUISITI PENSIONISTICI

- Almeno 20 anni di contributi accreditati a qualsiasi titolo (obbligatori - volontari - riscatto - ricongiunzione - figurativi)
- Almeno 67 anni di età (uomini e donne) !
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente
- un importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (per il 2023 € 754,90 mensili)

In assenza di tutti i requisiti precedenti possono accedere alla prestazione di vecchiaia al compimento di:

- 71 anni di età !
- Almeno 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, riscatto, ricongiunzione), **esclusi i contributi figurativi** accreditati a qualsiasi titolo;
- Anche in assenza di un importo minimo della pensione.



Specificità

Per le lavoratrici madri che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo è possibile:

- Anticipare l'età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 1 anno, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo

In alternativa

- La possibilità di avere l'importo della pensione maggiorato rispetto al numero dei figli



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo



DECORRENZE

Primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti,
previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente

Oppure

Su richiesta del lavoratore dal mese successivo alla data di presentazione
della domanda

- 1° settembre per il personale della scuola
- 1° novembre per il personale docente dell'università

Pensione Anticipata ordinaria (L. 214/11)

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia.

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) e Gestione Separata Inps **che vantano il primo accredito di contributi successivamente al 31 dicembre 1995.**

REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni e 10 mesi di contributi (se donna)
- 42 anni e 10 mesi di contributi (se uomo)
- Non è richiesto il requisito dell'età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale

contributivo



DECORRENZE

- La pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. La decorrenza non potrà comunque essere anteriore alla data della domanda di pensione.
- Per il personale della scuola la pensione decorre dal 1° settembre
- Per il personale docente dell'università la pensione decorre dal 1° novembre

Pensione Anticipata contributiva (L. 214/11)

La Pensione Anticipata contributiva è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm), nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) e nella Gestione Separata Inps **che vantano il primo accredito di contributi successivamente al 31 dicembre 1995.**



REQUISITI PENSIONISTICI

- 20 anni di contribuzione effettiva
- 64 anni di età sia per gli uomini che per le donne
- importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (per il 2023 € 1.409,16 mensili)

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari) con esclusione di tutti i contributi figurativi (disoccupazione/naspi, servizio militare, mobilità, cassa integrazione, maternità, malattia...)



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo



DECORRENZE

- La pensione anticipata contributiva decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda (per i dipendenti pubblici può essere anche inframese), fermo restando il perfezionamento di tutti i requisiti
- Per il personale della scuola la pensione decorre dal 1° settembre
- Per il personale docente dell'università la pensione decorre dal 1° novembre



Lavoratori
iscritti nella
Gestione
Separata Inps

Pensione di
vecchiaia
contributiva

Pensione
anticipata
contributiva

Pensione
anticipata
ordinaria

Pensione di vecchiaia contributiva (L. 214/11)

La pensione di vecchiaia è una prestazione previdenziale erogata dei lavoratori/lavoratrici iscritti nella Gestione Separata Inps che hanno raggiunto l'età pensionabile e un'anzianità contributiva minima

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- Almeno 20 anni di contributi accreditati a qualsiasi titolo (obbligatori - volontari - riscatto - ricongiunzione - figurativi)
- Almeno 67 anni di età (uomini e donne) 
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente
- un importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (per il 2023 € 754,90 mensili)

In assenza di tutti i requisiti precedenti possono accedere alla prestazione di vecchiaia al compimento di:

- 71 anni di età 
- Almeno 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, riscatto, ricongiunzione), **esclusi i contributi figurativi** accreditati a qualsiasi titolo;
- Anche in assenza di un importo minimo della pensione.



Specificità

Per le lavoratrici madri è possibile:

- Anticipare l'età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 1 anno, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo

In alternativa

- La possibilità di avere l'importo della pensione maggiorato rispetto al numero dei figli



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa



DECORRENZE

Primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti,
previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente

Oppure

Su richiesta del lavoratore dal mese successivo alla data di presentazione
della domanda

- 1° settembre per il personale della scuola
- 1° novembre per il personale docente dell'università

Pensione Anticipata ordinaria

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico riconosciuto in favore degli iscritti alla Gestione Separata, al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia.

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni e 10 mesi di contributi (se donna)
- 42 anni e 10 mesi di contributi (se uomo)
- Non è richiesto il requisito dell'età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa



DECORRENZE

- La pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. La decorrenza non potrà comunque essere anteriore alla data della domanda di pensione
- 1° settembre per il personale della scuola
- 1° novembre per il personale docente dell'università

Pensione Anticipata contributiva (L. 214/11)

La Pensione Anticipata contributiva è il trattamento pensionistico che può essere riconosciuto in favore degli iscritti alla Gestione Separata, al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze

REQUISITI PENSIONISTICI

- 20 anni di contribuzione effettiva
- 64 anni di età sia per gli uomini che per le donne
- importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (per il 2023 € 1.409,16)

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari) con esclusione di tutti i contributi figurativi (disoccupazione/naspi, servizio militare, maternità, malattia...)



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa



DECORRENZE

- La pensione anticipata contributiva decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, fermo restando il perfezionamento di tutti i requisiti
- 1° settembre per il personale della scuola
- 1° novembre per il personale docente dell'università



Lavoratori iscritti
in più
FONDI/GESTIONI

TOTALIZZAZIONE
ITALIANA

CUMULO
228/12

CUMULO
184/97

COMPUTO
IN
GESTIONE
SEPARATA

RICONGIUNZIONE
Legge 29/79

RICONGIUNZIONE
Legge 45/90



COMPUTO IN GESTIONE SEPARATA

(articolo 3 D.M. 282/96)

Il "computo nella Gestione separata" consente a coloro che sono iscritti oppure hanno versato contributi in questa gestione, di utilizzare i contributi versati in altre gestioni pensionistiche (Inps - Enpals - ex Inpdap - gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti) per conseguire i trattamenti pensionistici previsti nella gestione separata

- ✓ Destinatari
- ✓ Condizioni per il computo
- ✓ Pensione di vecchiaia in computo
- ✓ Pensione Anticipata ordinaria in computo
- ✓ Pensione anticipata contributiva in computo
- ✓ Pensione anticipata «quota 100» in computo
- ✓ Pensione anticipata «quota 102» in computo
- ✓ Pensione anticipata «quota 103» in computo



DESTINATARI

Lavoratori:

- Iscritti alla Gestione Separata Inps con almeno un contributo mensile versato in tale gestione
- Che hanno contributi versati all'Inps nel FPLD, nella Gestione Pubblica (ex Inpdap) Enpals (spettacolo), gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti

Sono esclusi:

- Liberi professionisti iscritti nelle Casse professionali
- I lavoratori iscritti al Fondo Clero



CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMPUTO

- Un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- Un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni versati dal 1° gennaio 1996



CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMPUTO

Specificità

per la *verifica delle condizioni richieste per il computo* è utile tutta la contribuzione non sovrapposta versata nei vari fondi/gestioni (obbligatorie, da riscatto, ricongiunzione, figurative accreditate a qualsiasi titolo) compresi i periodi risultanti negli Stati dell'UE e negli Stati con i quali sono in vigore convenzioni internazionali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi ai fini del diritto alla pensione, sempreché la contribuzione non è stata utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.

Pensione di vecchiaia in computo nella Gestione Separata

La pensione di vecchiaia in
computo viene riconosciuta al
compimento dell'età pensionabile,
in presenza di determinati
requisiti

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- Almeno 20 anni di contributi non sovrapposti accreditati a qualsiasi titolo (obbligatori - volontari - riscatto - ricongiunzione - figurativi) nelle varie gestioni/fondi
- Almeno 67 anni di età (uomini e donne) 
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente
- un importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (art. 3 c. 6 L. n. 335/95, cd importo soglia) - € 754,90 per il 2023

In assenza di tutti i requisiti precedenti possono accedere alla prestazione di vecchiaia al compimento di:

- 71 anni di età 
- Almeno 5 anni di contribuzione "effettiva" non sovrapposta versata nei vari fondi/gestioni (obbligatoria, volontaria, riscatto, ricongiunzione), **esclusi i contributi figurativi** accreditati a qualsiasi titolo;
- Anche in assenza di un importo minimo della pensione.

La domanda deve essere presentata sempre nella Gestione Separata Inps



Specificità

Per le lavoratrici madri è possibile:

- Anticipare l'età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 1 anno, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo

In alternativa

- La possibilità di avere l'importo della pensione maggiorato rispetto al numero dei figli



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo



DECORRENZE

- Primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda sempreché risultano soddisfatti tutti i requisiti pensionistici
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente
- 1° settembre per il personale della scuola (se ente di ultima iscrizione)
- 1° novembre per il personale docente dell'università (se ente di ultima iscrizione)

Pensione Anticipata ordinaria in computo nella Gestione Separata

La Pensione Anticipata in computo è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia.

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni e 10 mesi di contributi (se donna)
- 42 anni e 10 mesi di contributi (se uomo)
- Non è richiesto il requisito dell'età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale

contributivo



DECORRENZE

- La pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. La decorrenza non potrà comunque essere anteriore alla data della domanda di pensione.
- 1° settembre per il personale della scuola (se ente di ultima iscrizione)
- 1° novembre per il personale docente dell'università (se ente di ultima iscrizione)

Pensione Anticipata contributiva in computo nella Gestione Separata

La Pensione Anticipata contributiva in computo è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- 20 anni di contribuzione effettiva
- 64 anni di età sia per gli uomini che per le donne
- importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (per il 2023 € 1.409,16)

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari)
con esclusione di tutti i contributi figurativi (disoccupazione/naspi, servizio militare, maternità, malattia...)



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo



DECORRENZE

- La pensione anticipata contributiva decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, fermo restando il perfezionamento di tutti i requisiti
- Per il personale della scuola 1° settembre
- Per il personale docente dell'università 1° novembre

Pensione «Quota 100» con computo in Gestione Separata

La Pensione Anticipata «quota 100» con computo in Gestione Separata è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, ma l'importo viene calcolato con il sistema contributivo.

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- 38 anni contributí (sia donna che uomo)
- 62 anni di età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

I requisiti devono essere perfezionati tra il 1° gennaio 2019 e il 31.12.2021

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari

Attenzione: se i requisiti risultano già perfezionati, il diritto può essere esercitato anche successivamente



LIMITI

- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa)

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo



DECORRENZE

LA DECORRENZA NON PUO' ESSERE ANTERIORE
ALLA DATA DI COMPUTO

Pensione «Quota 102» con computo in Gestione Separata

La Pensione Anticipata «quota 102» con computo in Gestione Separata è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, ma l'importo viene calcolato con il sistema contributivo.

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- 38 anni contributí (sia donna che uomo)
- 64 anni di età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

I requisiti devono essere perfezionati entro il 31.12.2022

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari

Attenzione: se i requisiti risultano già perfezionati, il diritto può essere esercitato anche successivamente



LIMITI

- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa)

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo



DECORRENZE

LA DECORRENZA NON PUO' ESSERE ANTERIORE
ALLA DATA DI COMPUTO

Pensione «Quota 103» in computo nella Gestione Separata

La Pensione Anticipata «quota 103» in computo nella Gestione Separata è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni contributí (sia donna che uomo)
- 62 anni di età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

I requisiti devono essere perfezionati entro il 31.12.2023

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni (obbligatorí, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



LIMITI E CONDIZIONI

- Fino al compimento dell'età pensionabile prevista per la vecchiaia, l'importo della pensione che verrà liquidato non potrà essere superiore a 5 volte il trattamento minimo (€ 2.818,65 lordi mensili)
- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo prendendo in considerazione i contributi versati nell'arco di tutta la vita lavorativa)

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo



DECORRENZE

La pensione anticipata «quota 103» in computo nella Gestione Separata decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se ultima gestione di iscrizione è Privata (Ago e Gestione Separata - Enpals)
- 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se ultima gestione di iscrizione è Pubblica
- 1° settembre per il personale della scuola (se ente di ultima iscrizione)
- 1° novembre per il personale docente universitario (se ente di ultima iscrizione)

Per coloro che hanno perfezionato i requisiti **entro il 31.12.2022**, la decorrenza è fissata:

- Il 1° aprile 2023 se l'ultima gestione è Privata
- 1° agosto 2023 se l'ultima gestione è Pubblica

TOTALIZZAZIONE ITALIANA (DLgs 42/2006)

La totalizzazione italiana consente al lavoratore di cumulare gratuitamente periodi non sovrapposti accreditati presso Enti diversi, per il conseguimento di un'unica pensione.

- ✓ Destinatari
- ✓ Condizioni
- ✓ Compatibilità ricongiunzione-
totalizzazione
- ✓ Pensione di vecchiaia in
totalizzazione
- ✓ Pensione di anzianità in
totalizzazione



DESTINATARI

Possono chiedere la totalizzazione tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi nonché liberi professionisti che vantano contribuzione versata presso:

- Casse di previdenza per liberi professionisti 
- Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti e di tutti le
- forme esclusive, esonerative e sostitutive dell'ago (Inpdap - Enpals...)
- Fondo per il Clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
- Gestione Separata Inps (istituita in base all'art. 2 comma 26 L. 335/95)
- Contributi versati all'estero in paesi UE oppure legati da convenzione

Elenco Casse di Previdenza per i liberi professionisti

- Cassa nazionale del Notariato
- Cassa Forense (avvocati)
- Cassa Geometri
- Cassa Ragionieri e Periti Commerciali
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti
- Cassa Biologi (ENPAB)
- Cassa Consulenti del Lavoro (ENPACL)
- Cassa dei Farmacisti (ENPAF)
- Cassa Agrotecnici e Periti Agrari (ENPAIA)
- Cassa Medici (ENPAM)
- Cassa Psicologi (ENPAP)
- Cassa Veterinari (ENPAV)
- Cassa Dottori Agronomi, Forestali, Attuari, Chimici, Geologi (EPAP)
- Cassa Periti Industriali (EPPI)
- Cassa Ingegneri e Architetti (INARCASSA)
- Cassa Giornalisti Liberi Professionisti (INPGI 2)
- Cassa Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'infanzia (ENPAPI)
- Fondo Previdenza Spedizionieri Doganali



CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA TOTALIZZAZIONE

- Il lavoratore non deve essere titolare di alcun trattamento pensionistico diretto (compreso l'assegno di invalidità)

La titolarità di una pensione a carico di uno Stato estero non esclude la
totalizzazione italiana



RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE - COMPATIBILITA'

La totalizzazione può essere esercitata in alternativa alla ricongiunzione.

- Non possono totalizzare coloro che presentano la domanda di ricongiunzione dopo il 3.3.2006, e hanno accettato il provvedimento di ricongiunzione
- Possono totalizzare coloro che hanno ricongiunto periodi assicurativi ai sensi della L. 29/79 e L. 45/90, a condizione che:
 - ✓ il procedimento si sia concluso, con pagamento dell'intero onere, prima del 3.3.2006.
 - ✓ Risultino almeno due spezzoni contributivi

Pensione di vecchiaia in totalizzazione (DLgs 42/2006)

La pensione di vecchiaia in totalizzazione viene riconosciuta al compimento dell'età pensionabile, in presenza di determinati requisiti contributivi e anagrafici, sommando gratuitamente contributi versati in più gestioni

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Domanda e Decorrenza



REQUISITI PENSIONISTICI

- Almeno 20 anni di contributi non sovrapposti accreditati a qualsiasi titolo (obbligatori - volontari - riscatto - ricongiunzione - figurativi) nelle varie gestioni/fondi
- Almeno 66 anni di età (uomini e donne)
- Ulteriori requisiti (diversi da quelli contributivi e anagrafici) previsti nelle varie gestioni/fondi (esempio, cessazione del rapporto di lavoro dipendente)



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in totalizzazione è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

In linea generale l'importo è calcolato con il sistema contributivo

Specificità

Viene comunque applicato il sistema vigente nello specifico ordinamento se l'interessato raggiunge un diritto autonomo a pensione all'interno del singolo fondo.

in questo caso per individuare il sistema di calcolo delle quote a carico degli Enti Pubblici (Inps - Inpdap - Enpals...) si considerano tutti i contributi non sovrapposti presenti nei vari fondi comprese le Casse professionali



DOMANDA E DECORRENZE

- La domanda di pensione va presentata all'ente di ultima iscrizione

La pensione di vecchiaia decorre:

- trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti
- 1° settembre per il personale della scuola (se ente di ultima iscrizione)
- 1° novembre per il personale docente dell'università (se ente di ultima iscrizione)

Pensione di anzianità in regime di totalizzazione (DLgs 42/2006)

La Pensione di anzianità in totalizzazione è il trattamento pensionistico che può essere raggiunto al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, sommando gratuitamente contributi non sovrapposti versati in più gestioni/fondi

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Domanda e Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni di contributi complessivi non sovrapposti (sia donna che uomo)
- Non è richiesto il requisito dell'età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione
- ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi, volontari) con esclusione dei contributi figurativi per disoccupazione e malattia/infortunio



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in totalizzazione è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

In linea generale l'importo è calcolato con il sistema contributivo

Specificità

Viene comunque applicato il sistema vigente nello specifico ordinamento se l'interessato raggiunge un diritto autonomo a pensione all'interno del singolo fondo. in questo caso per individuare il sistema di calcolo delle quote a carico degli Enti Pubblici (Inps - Inpdap - Enpals...) si considerano tutti i contributi non sovrapposti presenti nei vari fondi
comprese le Casse professionali



DOMANDA E DECORRENZE

- La domanda di pensione deve essere presentata all'ente di ultima iscrizione

La pensione di anzianità decorre:

- trascorsi 21 mesi dalla data di maturazione dei requisiti
- 1° settembre per il personale della scuola (se ente di ultima iscrizione)
- 1° novembre per il personale docente dell'università (se ente di ultima iscrizione)

CUMULO L. 228/12

Il cumulo consente di utilizzare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti versati in due o più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione.

✓ Destinatari

✓ Condizioni

✓ Compatibilità ricongiunzione-cumulo

✓ Pensione di vecchiaia in cumulo

✓ Pensione di vecchiaia in cumulo con opzione

✓ Pensione anticipata in cumulo

✓ Pensione anticipata in cumulo con opzione

✓ Pensione «quota 100» in cumulo

✓ Pensione «quota 100» in cumulo con opzione al contributivo

✓ Pensione «Quota 102» in cumulo

✓ Pensione «quota 102» in cumulo con opzione al contributivo

✓ Pensione «quota 103» in cumulo

✓ Pensione «quota 103» in cumulo con opzione al contributivo



DESTINATARI

Possono chiedere il cumulo dei periodi assicurativi tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi nonché liberi professionisti che vantano contribuzione versata presso:

- Casse di previdenza per liberi professionisti (soltanto a partire dal 1.1.2017) 
- Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti e di tutti le forme esclusive, esonerative e sostitutive dell'ago (Inpdap - Enpals...)
- Gestione Separata Inps (istituita in base all'art. 2 comma 26 L. 335/95)
- Contributi versati all'estero in paesi UE oppure legati da convenzione



Elenco Casse di Previdenza per i liberi professionisti

- Cassa nazionale del Notariato
- Cassa Forense (avvocati)
- Cassa Geometri
- Cassa Ragionieri e Periti Commerciali
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti
- Cassa Biologi (ENPAB)
- Cassa Consulenti del Lavoro (ENPACL)
- Cassa dei Farmacisti (ENPAF)
- Cassa Agrotecnici e Periti Agrari (ENPAIA)
- Cassa Medici (ENPAM)
- Cassa Psicologi (ENPAP)
- Cassa Veterinari (ENPAV)
- Cassa Dottori Agronomi, Forestali, Attuari, Chimici, Geologi (EPAP)
- Cassa Periti Industriali (EPPI)
- Cassa Ingegneri e Architetti (INARCASSA)
- Cassa Giornalisti Liberi Professionisti (INPGI 2)
- Cassa Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'infanzia (ENPAPI)
- Fondo Previdenza Spedizionieri Doganali



CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL CUMULO

- Il lavoratore non deve essere titolare di alcun trattamento pensionistico diretto (compreso l'assegno di invalidità)

La titolarità di una pensione a carico di uno Stato estero **non esclude** il cumulo



RICONGIUNZIONE E CUMULO- COMPATIBILITA'

La ricongiunzione è compatibile con il cumulo

E' possibile cumulare anche se il lavoratore in passato si è avvalso della ricongiunzione, a condizione che risultino contributi versati in almeno due gestioni/fondi

Pensione di vecchiaia in cumulo (L. 228/12)

La pensione di vecchiaia in cumulo viene riconosciuta al compimento dell'età pensionabile, in presenza di determinati requisiti contributivi e anagrafici, sommando gratuitamente contributi versati in più gestioni

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze

REQUISITI PENSIONISTICI

- Almeno 20 anni di contributi non sovrapposti accreditati a qualsiasi titolo (obbligatori - volontari - riscatto - ricongiunzione - figurativi) nelle varie gestioni/fondi
- Almeno 67 anni di età (uomini e donne)
- Ulteriori requisiti (diversi da quelli contributivi e anagrafici) previsti nella gestione di ultima iscrizione (esempio, importo soglia 1,5 A.S.)

Se coinvolta anche una Cassa di previdenza dei liberi professionisti, che prevede requisiti pensionistici più elevati per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, la prestazione verrà liquidata in due momenti diversi:

- L'Inps liquiderà le quote pensionistiche a carico delle gestioni in cui risultano già perfezionati i requisiti minimi (67 anni di età + 20 anni di contributi)
- Le quote a carico delle Casse professionali verranno liquidate soltanto al raggiungimento dei maggiori requisiti anagrafici e contributivi previsti negli specifici fondi



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

Ogni fondo/gestione calcola il pro-quota in base alle regole proprie

Attenzione: per l'individuazione del sistema di calcolo dei pro-quota a carico delle gestioni pubbliche **SONO ESCLUSI** i periodi versati nelle Casse

Professionali

DECORRENZE

La pensione di vecchiaia decorre

Dal mese successivo alla data di maturazione dei requisiti

Oppure

Su richiesta dell'interessato dal mese successivo alla data di presentazione della
domanda

- 1° settembre per il personale della scuola (se ente di ultima iscrizione)
- 1° novembre per il personale docente dell'università (se ente di ultima iscrizione)

Pensione di vecchiaia in cumulo (L. 228/12) con opzione al contributivo

La pensione di vecchiaia in cumulo con opzione al contributivo viene riconosciuta al compimento dell'età pensionabile, in presenza di determinati requisiti contributivi e anagrafici, sommando gratuitamente contributi versati in più gestioni ma l'importo della pensione sarà calcolato con il sistema contributivo

- ✓ Condizioni per l'opzione
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

- meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni accreditati a partire dal 1° gennaio 1996

Attenzione: le condizioni previste per l'opzione al contributivo devono essere perfezionate
IN OGNI SINGOLO FONDO

REQUISITI PENSIONISTICI

- Almeno 20 anni di contributi non sovrapposti accreditati a qualsiasi titolo (obbligatori - volontari - riscatto - ricongiunzione - figurativi) nelle varie gestioni/fondi
- Almeno 67 anni di età (uomini e donne)
- Ulteriori requisiti (diversi da quelli contributivi e anagrafici) previsti nella gestione di ultima iscrizione (esempio, importo soglia 1,5 A.S.)

Attenzione:

Per i trattamenti pensionistici in cumulo L. 228/12 in regime di opzione al contributivo, se presenti contributi versati anche in una Cassa di Previdenza per i liberi professionisti

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE - sull'argomento l'Inps non ha ancora fornito chiarimenti



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

Ma il pro-quota a carico di ogni fondo sarà determinato con il sistema
contributivo



DECORRENZE

La pensione di vecchiaia decorre

Dal mese successivo alla data di maturazione dei requisiti

Oppure

Su richiesta dell'interessato dal mese successivo alla data di presentazione
della domanda

In caso di opzione la decorrenza non potrà essere anteriore alla stessa

Pensione anticipata in cumulo (L. 228/12)

La Pensione anticipata in cumulo viene riconosciuta al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, sommando gratuitamente contributi non sovrapposti versati in più gestioni/fondi

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni e 10 mesi di contributi complessivi non sovrapposti (donna)
- 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi non sovrapposti (uomo)
- Non è richiesto il requisito dell'età
- Ulteriori requisiti (diverso da quello contributivo) previsti nei vari fondi
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi, volontari) con esclusione dei contributi figurativi per disoccupazione e malattia/infortunio



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

Ogni gestione/fondo calcola il pro-quota in base alle regole proprie

Attenzione: per l'individuazione del sistema di calcolo dei pro-quota a carico delle gestioni pubbliche **SONO ESCLUSI** i periodi versati nelle Casse Professionali



DECORRENZE

La pensione anticipata in cumulo decorre
trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Comunque la decorrenza non può essere anteriore alla data della domanda

- 1° settembre per il personale della scuola (se ente di ultima iscrizione)
- 1° novembre per il personale docente dell'università (se ente di ultima iscrizione)

Pensione anticipata in cumulo (L. 228/12) con opzione al contributivo

La Pensione anticipata in cumulo con opzione al contributivo viene riconosciuta al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, sommando gratuitamente contributi non sovrapposti versati in più gestioni/fondi ma il calcolo della pensione sarà contributivo

- ✓ Condizioni per opzione
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

- meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni accreditati a partire dal 1° gennaio 1996

Attenzione: le condizioni previste per l'opzione al contributivo devono essere perfezionate
IN OGNI SINGOLO FONDO



REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni e 10 mesi di contributi complessivi non sovrapposti (donna)
- 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi non sovrapposti (uomo)
- Non è richiesto il requisito dell'età
- Ulteriori requisiti (diverso da quello contributivo) previsti nei vari fondi
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo) versati nei vari fondi; i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

Ma l'importo della pensione sarà calcolato con il sistema contributivo



DECORRENZE

La pensione anticipata in cumulo decorre
trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Comunque la decorrenza non può essere anteriore alla data di opzione

Pensione «quota 100» in cumulo 228/12

La Pensione «quota 100» in cumulo viene riconosciuta prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, al perfezionamento di determinati requisiti contributivi e anagrafici sommando gratuitamente i periodi non sovrapposti versati in più gestioni/fondi

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) e nella Gestione Separata Inps. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria



REQUISITI PENSIONISTICI

- 62 anni di età
- 38 anni di contributi complessivi non sovrapposti, fermo restando i 35 anni di contributi utili

I requisiti devono essere perfezionati tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2021

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ Il requisito contributivo (38 anni) è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativi) non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni
- ✓ Per i 35 anni di contributi utili, sono utili tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativa) non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni con esclusione dei periodi per disoccupazione e malattia/infortunio.



LIMITI

- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

Ogni gestione/fondo calcola il pro-quota in base alle regole proprie

DECORRENZE

La pensione anticipata «quota 100» in cumulo decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se l'ente di ultima iscrizione e Inps (lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato) Enpals (spettacolo) e Gestione Separata Inps
- 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se l'ente di ultima iscrizione e Inpdap (dipendenti pubblici)
- dal 1° settembre per il personale della scuola se è l'ente di ultima iscrizione
- dal 1° novembre per il personale docente dell'università se è l'ente di ultima iscrizione

Per coloro che hanno perfezionato i requisiti **entro il 31.12.2018**, la decorrenza è fissata:

- il 1° aprile 2019 per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps se è l'ente di ultima iscrizione
- 1° agosto 2019 per i lavoratori pubblici se è l'ente di ultima iscrizione

Pensione «quota 100» in cumulo (L. 228/12) con opzione al contributivo

La Pensione «quota 100» in cumulo con opzione al contributivo viene riconosciuta al perfezionamento di determinati requisiti contributivi e anagrafici sommando gratuitamente i periodi non sovrapposti versati in più, ma l'importo viene calcolato con il sistema contributivo.

- ✓ Destinatari
- ✓ Condizioni per opzione
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze

DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) **che hanno contributi versati prima del 1996**. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2 e Gestione Separata Inps
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria



CONDIZIONI PER L'OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

L'opzione al contributivo può essere chiesta se il lavoratore soddisfa le seguenti condizioni in ogni fondo:

- Non aver maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni dal 1° gennaio 1996



REQUISITI PENSIONISTICI

- 38 anni contributi complessivi non sovrapposti (sia donna che uomo)
- 62 anni di età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

I requisiti devono essere perfezionati tra il 1.1.2019 ed entro il 31.12.2021

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



LIMITI

- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo



DECORRENZE

LA DECORRENZA NON PUO' ESSERE
ANTERIORE ALLA DATA DI OPZIONE

Pensione «quota 102» in cumulo 228/12

La Pensione «quota 102» in cumulo viene riconosciuta prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, al perfezionamento di determinati requisiti contributivi e anagrafici sommando gratuitamente i periodi non sovrapposti versati in più gestioni/fondi

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) e nella Gestione Separata Inps. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria



REQUISITI PENSIONISTICI

- 64 anni di età
- 38 anni di contributi complessivi non sovrapposti, fermo restando i 35 anni di contributi utili

I requisiti devono essere perfezionati entro il 31.12.2022

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ Il requisito contributivo (38 anni) è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativi) non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni
- ✓ Per i 35 anni di contributi utili, sono utili tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativa) non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni con esclusione dei periodi per disoccupazione e malattia/infortunio.



LIMITI

- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

Ogni gestione/fondo calcola il pro-quota in base alle regole proprie

DECORRENZE

La pensione anticipata «quota 102» in cumulo decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se l'ente di ultima iscrizione e Inps (lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato) Enpals (spettacolo) e Gestione Separata Inps
- 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se l'ente di ultima iscrizione e Inpdap (dipendenti pubblici)
- dal 1° settembre per il personale della scuola se è l'ente di ultima iscrizione
- dal 1° novembre per il personale docente dell'università se è l'ente di ultima iscrizione

Per coloro che hanno perfezionato i requisiti **entro il 31.12.2021**, la decorrenza è fissata:

- il 1° aprile 2022 per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps se è l'ente di ultima iscrizione
- 1° agosto 2022 per i lavoratori pubblici se è l'ente di ultima iscrizione

Pensione «quota 102» in cumulo (L. 228/12) con opzione al contributivo

La Pensione «quota 102» in cumulo con opzione al contributivo viene riconosciuta al perfezionamento di determinati requisiti contributivi e anagrafici sommando gratuitamente i periodi non sovrapposti versati in più, ma l'importo viene calcolato con il sistema contributivo.

- ✓ Destinatari
- ✓ Condizioni per opzione
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze

DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) **che hanno contributi versati prima del 1996**. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2 e Gestione Separata Inps
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria



CONDIZIONI PER L'OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

L'opzione al contributivo può essere chiesta se il lavoratore soddisfa le seguenti condizioni in ogni fondo:

- Non aver maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni dal 1° gennaio 1996



REQUISITI PENSIONISTICI

- 38 anni contributi complessivi non sovrapposti (sia donna che uomo)
- 64 anni di età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

I requisiti devono essere perfezionati entro il 31.12.2022

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



LIMITI

- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo



DECORRENZE

LA DECORRENZA NON PUO' ESSERE
ANTERIORE ALLA DATA DI OPZIONE

Pensione «quota 103» in cumulo 228/12

La Pensione «quota 103» in cumulo viene riconosciuta prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, al perfezionamento di determinati requisiti contributivi e anagrafici sommando gratuitamente i periodi non sovrapposti versati in più gestioni/fondi

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) e nella Gestione Separata Inps. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria

REQUISITI PENSIONISTICI

- 62 anni di età
- 41 anni di contributi complessivi non sovrapposti, fermo restando i 35 anni di contributi utili

I requisiti devono essere perfezionati entro il 31.12.2023

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ Il requisito contributivo (41 anni) è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativi) non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni
- ✓ Per i 35 anni di contributi utili, sono utili tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari, figurativa) non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni con esclusione dei periodi per disoccupazione e malattia/infortunio.



LIMITI E CONDIZIONI

- Fino al compimento dell'età pensionabile prevista per la vecchiaia, l'importo della pensione che verrà liquidato non potrà essere superiore a 5 volte il trattamento minimo (€ 2.818,65 lordi mensili)
- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

Ogni gestione/fondo calcola il pro-quota in base alle regole proprie

DECORRENZE

La pensione anticipata «quota 103 in cumulo decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se l'ente di ultima iscrizione e Inps (lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato) Enpals (spettacolo) e Gestione Separata Inps
- 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se l'ente di ultima iscrizione e Inpdap (dipendenti pubblici)
- dal 1° settembre per il personale della scuola se è l'ente di ultima iscrizione
- dal 1° novembre per il personale docente dell'università se è l'ente di ultima iscrizione

Per coloro che hanno perfezionato i requisiti **entro il 31.12.2022**, la decorrenza è fissata:

- il 1° aprile 2023 per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps se è l'ente di ultima iscrizione
- 1° agosto 2023 per i lavoratori pubblici se è l'ente di ultima iscrizione

Pensione «quota 103» in cumulo (L. 228/12) con opzione al contributivo

La Pensione «quota 103» in cumulo con opzione al contributivo viene riconosciuta al perfezionamento di determinati requisiti contributivi e anagrafici sommando gratuitamente i periodi non sovrapposti versati in più, ma l'importo viene calcolato con il sistema contributivo.

- ✓ Destinatari
- ✓ Condizioni per opzione
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze

DESTINATARI

Lavoratori e le lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) e nelle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive della medesima (lavoratori dello spettacolo - Fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici) **che hanno contributi versati prima del 1996**. A partire dal 1° luglio 2022 anche i giornalisti iscritti nel FPLD

Sono esclusi:

- gli iscritti alle Casse Professionali
- gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi 2 e Gestione Separata Inps
- il personale delle forze armate, forze di polizia, guardia di finanza, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria



CONDIZIONI PER L'OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

L'opzione al contributivo può essere chiesta se il lavoratore soddisfa le seguenti condizioni in ogni fondo:

- Non aver maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni dal 1° gennaio 1996

Attenzione

In presenza di retribuzioni molto alte, si applica il massimale contributivo a partire dal mese successivo alla data di opzione al contributivo



REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni contributi complessivi non sovrapposti (sia donna che uomo)
- 62 anni di età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

I requisiti devono essere perfezionati entro il 31.12.2023

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi (obbligatori, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



LIMITI E CONDIZIONI

- Fino al compimento dell'età pensionabile prevista per la vecchiaia, l'importo della pensione che verrà liquidato non potrà essere superiore a 5 volte il trattamento minimo (€ 2.818,65 lordi mensili)
- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

L'importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo

DECORRENZE

La pensione anticipata «quota 103» in cumulo decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se l'ente di ultima iscrizione è Inps (lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato) Enpals (spettacolo) e iscritti alla Gestione Separata Inps)
- 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se l'ente di ultima iscrizione è Inpdap (dipendenti pubblici)
- dal 1° settembre per il personale della scuola se è l'ente di ultima iscrizione
- dal 1° novembre per il personale docente dell'università se è l'ente di ultima iscrizione

Per coloro che hanno perfezionato i requisiti **entro il 31.12.2022**, la decorrenza è fissata:

- il 1° aprile 2023 per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps se è l'ente di ultima iscrizione
- 1° agosto 2023 per i lavoratori pubblici se è l'ente di ultima iscrizione

LA DECORRENZA NON PUO' ESSERE ANTERIORE ALLA DATA DI OPZIONE

CUMULO L. 184/1997

Il cumulo ai sensi del Dlgs 184/97 consente ai lavoratori, la cui pensione viene liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, di cumulare gratuitamente tutti i periodi assicurativi non coincidenti temporalmente, accreditati nelle varie gestioni, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico



Destinatari



Condizioni per il cumulo



Pensione di vecchiaia in cumulo



Pensione anticipata in cumulo



Pensione anticipata contributiva

in cumulo



Pensione «quota 103» in cumulo

DESTINATARI

Possono avvalersi della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi:

- assicurati a partire dal 1° gennaio 1996 i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo
- assicurati al 31 dicembre 1995 a condizione che optano in ciascuna gestione, per il sistema contributivo 🚨

Che hanno contribuzione versata presso le seguenti forme previdenziali:

- Assicurazione Generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi e tutte le forme esclusive e sostitutive dell'Ago (Inpdap - Enpals - Poste - F.S. ...)
- Gestione Separata Inps
- Casse Professionali i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo. Tali periodi possono essere cumulati esclusivamente ai fini del diritto.



CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

- Meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
- 15 anni di contributi di cui almeno 5 anni accreditati a partire dal 1° gennaio 1996

Attenzione: le condizioni previste per l'opzione al contributivo devono essere perfezionate in ogni singolo fondo



CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL CUMULO DLgs 184/97

Non possono avvalersi del cumulo coloro che risultano già titolari di pensione a carico di una delle gestioni nell'ambito delle quali si chiede il cumulo.

Possono avvalersi del cumulo i titolari di pensione a carico di gestioni diverse da quelle interessate dal cumulo (esempio: titolare di pensione a carico di una Cassa professionale che ha contributi versati dal 1.1.1996 sia nel FPLD che nella gestione Pubblica - i contributi versati in queste ultime due gestioni possono essere utilizzati per conseguire un trattamento in regime di cumulo 184/97)

La titolarità di una pensione a carico di uno Stato estero **non esclude** il cumulo

Pensione di vecchiaia in cumulo 184/97

La pensione di vecchiaia in cumulo viene riconosciuta al compimento dell'età pensionabile, in presenza di determinati requisiti contributivi e anagrafici, sommando gratuitamente i contributi versati in più gestioni

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenza



REQUISITI PENSIONISTICI

Lavoratori assicurati al 31 dicembre 1995

- Almeno 20 anni di contributi complessivi accreditati a qualsiasi titolo (obbligatori - volontari - riscatto - ricongiunzione - figurativi) nelle varie gestioni/fondi
- 67 anni di età (uomini e donne) ⚠
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente
- Opzione al contributivo

Lavoratori assicurati a partire dal 1° gennaio 1996

- Almeno 20 anni di contributi complessivi accreditati a qualsiasi titolo (obbligatori - volontari - riscatto - ricongiunzione - figurativi) nelle varie gestioni/fondi
- 67 anni di età (uomini e donne) ⚠
- Importo soglia della pensione non inferiore a 1,5 volte l'Assegno sociale (per il 2023 € 754,90 mensili)
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente

In mancanza dei suddetti requisiti, la pensione di vecchiaia può essere riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:

- Almeno 71 anni di età (uomini e donne) ⚠
- Almeno 5 anni di contributi effettivi complessivi (obbligatori - volontari - riscatto - ricongiunzione) con esclusione di tutti i contributi figurativi
- Cessazione del rapporto di lavoro dipendente



Specificità

Per le lavoratrici madri è possibile:

- Anticipare l'età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 1 anno, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo

In alternativa

- La possibilità di avere l'importo della pensione maggiorato rispetto al numero dei figli



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

Ogni fondo/gestione calcola il pro-quota secondo il sistema contributivo



DECORRENZE

Per i lavoratori assicurati al 31 dicembre 1995

La pensione decorre dal mese successivo alla data di maturazione dei requisiti. La decorrenza comunque non potrà essere anteriore alla data di opzione

Per i lavoratori assicurati a partire dal 1° gennaio 1996

La pensione decorre dal mese successivo alla data di maturazione dei requisiti

Oppure

su richiesta dell'interessato, dal mese successivo alla data della domanda di pensione

Pensione anticipata ordinaria in cumulo (DLgs 184/97)

La Pensione anticipata in cumulo viene riconosciuta al perfezionamento di un determinato requisito contributivo prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, sommando gratuitamente i contributi non sovrapposti versati in più gestioni/fondi

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- 41 anni e 10 mesi di contributi complessivi non sovrapposti (donna)
- 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi non sovrapposti (uomo)
- Non è richiesto il requisito dell'età
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione
- Opzione al contributivo (per soggetti assicurati al 31 dicembre 1995)

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni (obbligatorî, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

L'importo è calcolato interamente con il sistema contributivo



DECORRENZE

La pensione anticipata in cumulo decorre
trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Comunque la decorrenza non può essere anteriore alla data della domanda

Pensione anticipata contributiva in cumulo (DLgs 184/97)

La Pensione anticipata contributiva in cumulo viene riconosciuta al perfezionamento di un determinato requisito contributivo e anagrafico prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, sommando gratuitamente i contributi non sovrapposti versati in più gestioni/fondi

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze



REQUISITI PENSIONISTICI

- 20 anni di contributi effettivi complessivi non sovrapposti
- 64 anni di età (donna e uomo)
- Importo soglia della pensione non inferiore a 2,8 volte l'Assegno sociale (per il 2023 € 1.409,16 mensili)
- Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni (obbligatorî, da riscatto, ricongiunzione, versamenti volontari)
- ✓ SONO ESCLUSI tutti i contributi figurativi

La PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA IN CUMULO è prevista soltanto per gli assicurati a partire dal 1° gennaio 1996



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

L'importo è calcolato interamente con il sistema contributivo



DECORRENZE

La pensione anticipata contributiva in cumulo decorre

Dal mese successivo alla data di presentazione della domanda

- 1° settembre per il personale della scuola (se ente di ultima iscrizione)
- 1° novembre per il personale docente dell'università (se ente di ultima iscrizione)

Pensione «quota 103» in cumulo (Dlgs 184/97)

La Pensione «quota 103» in cumulo viene riconosciuta prima della maturazione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, al perfezionamento di determinati requisiti contributivi e anagrafici sommando i periodi non sovrapposti versati in più gestioni/fondi

- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Decorrenze

REQUISITI PENSIONISTICI

- 62 anni di età
- 41 anni di contributi complessivi non sovrapposti,
- Per coloro che risultano iscritti al 31.12.1995 è richiesta l'opzione al contributivo in ogni fondo

I requisiti devono essere perfezionati entro il 31.12.2023

Come individuare il requisito contributivo

- ✓ il requisito contributivo è calcolato considerando tutti i contributi non sovrapposti versati nei vari fondi/gestioni (obbligatorî, da riscatto, ricongiunzione, figurativi accreditati a qualsiasi titolo); i contributi da lavoro effettivo accreditati prima del compimento del 18° anno di età vengono maggiorati (1,5)
- ✓ SONO ESCLUSI i contributi volontari



LIMITI E CONDIZIONI

- Fino al compimento dell'età pensionabile prevista per la vecchiaia, l'importo della pensione che verrà liquidato non potrà essere superiore a 5 volte il trattamento minimo (€ 2.818,65 lordi mensili)
- Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo (salvo redditi autonomi occasionali fino a € 5.000,00 annui) fino al compimento dell'età pensionabile.



MISURA DELLA PENSIONE

La pensione in cumulo è formata dalla sommatoria di quote, corrispondente a frazioni di contributi versati nelle diverse gestioni, anche se concomitanti.

L'importo è calcolato interamente con il sistema contributivo

DECORRENZE

La pensione anticipata «quota 103 in cumulo decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se l'ente di ultima iscrizione e Inps (lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato) Enpals (spettacolo) e Gestione Separata Inps
- 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se l'ente di ultima iscrizione e Inpdap (dipendenti pubblici)
- dal 1° settembre per il personale della scuola e AFAM se è l'ente di ultima iscrizione
- dal 1° novembre per il personale dell'università se è l'ente di ultima iscrizione

Per coloro che hanno perfezionato i requisiti **entro il 31.12.2022**, la decorrenza è fissata:

- il 1° aprile 2023 per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gestione Separata Inps se è l'ente di ultima iscrizione
- 1° agosto 2023 per i lavoratori pubblici se è l'ente di ultima iscrizione

Ape Sociale

L'ape sociale è un'indennità a carico dello Stato che consente, a particolari categorie di lavoratori di anticipare il pensionamento in presenza di determinate condizioni.

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti pensionistici
- ✓ Limiti e condizioni
- ✓ Misura della pensione
- ✓ Domanda e Decorrenze



DESTINATARI

- Lavoratori dipendenti (pubblici e privati) in stato di disoccupazione che abbiano esaurito integralmente la disoccupazione indennizzata
- Gli invalidi con una invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 74%
- I cargivers
- Lavoratori dipendenti addetti a "mansioni gravose" iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (Inps), alle forme esclusive (dipendenti pubblici) e sostitutive (spettacolo) della stessa

REQUISITI PENSIONISTICI

L'ape sociale viene riconosciuta se, al 31.12.2023 risultano soddisfatti i seguenti requisiti:

- 63 anni di età
- 30 anni di contributi (per i disoccupati - invalidi civili - caregivers)
- 36 anni di contributi (per i lavoratori addetti a "mansioni gravose")
- 32 anni di contributi (per alcuni lavoratori appartenenti alla categoria dei "lavori gravosi: operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta)

Per le donne il requisito contributivo è ridotto di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due anni



LIMITI E CONDIZIONI

L'indennità è incompatibile con:

- i trattamenti di sostegno al reddito
- Indennizzo commercianti
- Attività lavorativa fatta eccezione per:
 - ✓ redditi da lavoro dipendente e parasubordinato non superiore a € 8.000 lordi annui
 - ✓ Redditi da attività autonoma non superiore a € 4.800,00 lordi annui



MISURA DELL'INDENNITA'

L'ape sociale viene erogata per dodici mensilità fino al compimento dell'età pensionabile oppure fino al conseguimento di un trattamento pensionistico anticipato e l'importo non può superare € 1.500,00 lordi mensili



DOMANDA E DECORRENZE

La domanda per il riconoscimento dell'ape sociale (certificazione) deve essere presentata entro il:

- 31 marzo 2023
- 15 luglio 2023
- 30 novembre 2023

L'APE decorre dal mese successivo alla data della domanda della richiesta di prestazione, se risultano perfezionati i requisiti e condizioni

Indennizzo commercianti

I titolari di attività commerciale che cessano il lavoro, possono ottenere il riconoscimento di un indennizzo fino al compimento dell'età pensionabile, in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti
- ✓ Decorrenza/durata/importo
- ✓ Compatibilità/incompatibilità



DESTINATARI

- i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio.

Sono ESCLUSI (controllare circolare)

- Titolari di attività commerciali all'ingrosso
- gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita per corrispondenza o tramite televisione)
- procacciatori e agenti d'affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.



REQUISITI

- 62 anni di età (uomo)
- 57 anni di età (donna)
- essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps;
- aver cessato definitivamente l'attività commerciale (cancellazione presso la Camera di Commercio e restituzione al comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale)



DECORRENZA - DURATA - IMPORTO

L'indennizzo DECORRE dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell'attività commerciale) e viene corrisposto fino al compimento dell'età pensionabile

L'importo è pari a € 563,73 mensili (importo trattamento minimo)

COMPATIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

L'indennizzo è incompatibile con:

- attività di lavoro autonomo o subordinato
- Assegno sociale (per superamento del limite reddituale annuo)
- Pensione di vecchiaia

È compatibile con:

- qualsiasi trattamento pensionistico diretto anticipato
- qualsiasi trattamento pensionistico indiretto

I periodi di godimento dell'indennizzo sono utili per il perfezionamento del diritto alla pensione nella gestione commercianti, sempreché l'interessato non abbia già maturato il diritto a pensione .

ASSEGNO SOCIALE

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale che viene riconosciuta a coloro che versano in uno stato di bisogno, indipendentemente al requisito sanitario, contributivo e assicurativo

- ✓ Destinatari
- ✓ Requisiti e condizioni
- ✓ Limiti di reddito
- ✓ Redditi rilevanti e irrilevanti
- ✓ Decorrenze



DESTINATARI

- Cittadini italiani
- Cittadini della Repubblica di San Marino
- Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che risiedono in Italia, inclusi i familiari
- Cittadini della Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein
- Stranieri e apolidi titolari dello stato di rifugiato politico
- Stranieri e non appartenenti all'Unione europea, qualora siano titolari del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"



REQUISITI E CONDIZIONI

- Compimento dei 67 anni di età
- Cittadinanza italiana o equiparati 🇮🇹
- Residenza sul territorio nazionale 🇮🇹
- Aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni sul territorio nazionale
- Essere sprovvisti di reddito, ovvero possedere redditi di importo molto basso



Specificità su residenza e cittadinanza

La residenza e la cittadinanza italiana sono condizioni essenziali per la concessione dell'assegno e per la conservazione del relativo diritto

La perdita della cittadinanza e residenza comporta la revoca della prestazione.

LIMITI DI REDDITO

ASSEGNO PER SOGGETTI NON CONIUGATI

- Se i redditi sono pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2023 € 6.542,51): **NO ASSEGNO SOCIALE**
- Se i redditi sono inferiori all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2023 € 6.542,51): **SI' ASSEGNO SOCIALE in misura ridotta**
- Se i redditi sono pari a zero: **SI ASSEGNO SOCIALE IN MISURA INTERA**

ASSEGNO PER SOGGETTI CONIUGATI

- se i redditi cumulati con quelli del coniuge sono superiori al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2023 € 13.085,02): **NO ASSEGNO SOCIALE**
- se i redditi cumulati con quelli del coniuge sono inferiori al limite previsto per il soggetto non coniugato (€ 6.542,51): **SI' ASSEGNO SOCIALE IN MISURA INTERA**
- se i redditi cumulati con quelli del coniuge sono inferiori al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2023 € 13.085,02) ma superiore al limite previsto per il soggetto non coniugato (€ 6.542,51): **SI ASSEGNO SOCIALE IN MISURA RIDOTTA**

ai titolari di assegno sociale è concesso un aumento dell'importo, in presenza di determinate condizioni reddituali

REDDITI RILEVANTI

- Redditi assoggettabili ad Irpef, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva
- Redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri; sussidi corrisposti dallo Stato o da enti Pubblici a titolo assistenziale; prestazioni aventi natura risarcitoria erogate dallo Stato italiano o da stati esteri)
- Le pensioni e agli assegni erogati ai ciechi civili, invalidi civili e sordi;
- Pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno annuo a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti;
- Le rendite vitalizie erogate dall'Inail, anche se liquidate in capitale;
- Pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio limitare di leva
- I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private)
- I redditi soggetti ad imposta sostitutiva, come interessi postale e bancari, interessi dei CCT di ogni altro titolo di Stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni,
- Assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile
- Prestazioni assistenziali erogate ai rifugiati politici
- Redditi di terreni e fabbricati
- Eventuale assegno sociale di cui sia titolare il coniuge del richiedente

REDDITI IRRILEVANTI

- Trattamenti di fine rapporto
- Anticipazioni dei trattamenti di fine rapporto
- Competenze arretrate di qualsiasi genere soggette a tassazione separata
- Assegno sociale del richiedente
- Reddito della casa di proprietà in cui si abita
- La pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e non oltre un terzo dell'assegno sociale
- Assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918
- Indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e indennità di comunicazione per sordi





DECORRENZE

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, fermo restando il perfezionamento dei requisiti

PERIODI ESTERI

i soggetti che, durante la loro vita lavorativa, hanno svolto attività in Italia ed in Paesi stranieri possono - in presenza di determinate condizioni - utilizzare i periodi esteri per conseguire un unico trattamento pensionistico.

- ✓ Totalizzazione estera
- ✓ Riscatto periodi esteri



RISCATTO PERIODI ESTERI

I contributi DA LAVORO DIPENDENTE VERSATI in tutti i Paesi extracomunitari non legati da convenzioni bilaterali possono essere riscattati onerosamente in Italia

E SONO UTILI PER ACQUISIRE sia IL DIRITTO sia LA MISURA della pensione

CONDIZIONI:

- I periodi oggetto di riscatto non devono essere già coperti da altra contribuzione italiana
- al momento della presentazione della domanda, il lavoratore deve avere la cittadinanza italiana/comunitaria



TOTALIZZAZIONE ESTERA

- ✓ I contributi maturati in tutti i Paesi della comunità Europea e Paesi extracomunitari con accordi e convenzioni bilaterali, possono essere sommati con i periodi italiani per:
- ✓ per perfezionare i requisiti contributivi richiesti per ottenere l'autorizzazione ai VERSAMENTI VOLONTARI in Italia
- ✓ Per conseguire il DIRITTO A PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE E CUMULO nell'ambito del sistema previdenziale italiano
- ✓ Per raggiungere il DIRITTO A TUTTE LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE previste in Italia e viceversa
- ✓ Accreditare il servizio militare in Italia
- ✓ Individuare il sistema di calcolo del pro-quota italiano

Attenzione:

- ❑ La totalizzazione estera è applicabile a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di contributi in base a quanto previsto dai regolamenti comunitari e dalle convenzioni bilaterali
In presenza di contributi versati in paesi che applicano convenzioni diverse. Verificare con la sede Centrale i singoli casi

RICONGIUNZIONE

Legge n. 29/79

In presenza di contributi versati in più fondi/gestioni, il lavoratore dipendente pubblico e privato e lavoratore autonomo, attraverso la ricongiunzione può trasferire i contributi in un unico fondo per conseguire una sola pensione.

- ✓ Destinatari
- ✓ Articolo 1
- ✓ Articolo 2
- ✓ Domanda
- ✓ Onere



DESTINATARI

Lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi, iscritti nell'assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD - Artigiani - Commercianti - Cd/Cm) nelle forme esclusive (Dipendenti Pubblici) e sostitutive della medesima (Lavoratori dello spettacolo, fondo autoferrotranvieri - fondo telefonici - fondo elettrici)

ARTICOLO 1 legge 29/79

È possibile ricongiungere nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) tutti i contributi versati nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale obbligatoria (l'INPDAP, Enpals, i Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).

- È possibile chiedere la ricongiunzione nel FPLD anche se il lavoratore non è iscritto nel suddetto fondo, a condizione che abbia almeno due spezzoni contributivi
- I periodi presenti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono essere ricongiunti nel FPLD a condizione che il lavoratore, abbia almeno 5 anni di contributi da lavoro dipendente immediatamente precedenti la data della domanda.

Attenzione:

- ✓ - non è possibile ricongiungere i contributi versati nella Gestione separata Inps
- ✓ - non è possibile ricongiungere soltanto una parte dei periodi
- ✓ - non è possibile ricongiungere periodi che hanno già dato luogo a pensione

ARTICOLO 2 L. 29/79

L'articolo 2 consente di ricongiungere in fondi diversi dal FPLD, contributi versati:

- nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
- nelle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria predetta
- nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS

CONDIZIONI:

La ricongiunzione può essere chiesta:

- nella gestione in cui risulta iscritto al momento della presentazione della domanda oppure,
- in una gestione diversa da quella di iscrizione, sempreché risultino almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa
- I periodi presenti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono essere ricongiunti a condizione che il lavoratore, abbia almeno 5 anni di contributi da lavoro dipendente immediatamente precedenti la data della domanda.

Attenzione:

- non è possibile ricongiungere i contributi versati nella Gestione separata Inps
- non è possibile ricongiungere soltanto una parte dei periodi
- non è possibile ricongiungere periodi che hanno già dato luogo a pensione



DOMANDA

La domanda va presentata all'ente presso il quale si vuole trasferire la posizione assicurativa.

- La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.
- Una seconda domanda può essere presentata soltanto se presenti dieci anni di assicurazione previdenziale, dei quali almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata
- In manca del suddetto requisito la seconda domanda può essere presentata al momento del pensionamento e sempre nella stessa gestione in cui è avvenuta la prima richiesta.

ONERE

ARTICOLO 1

- per le domande presentate fino al 30 luglio 2010, la ricongiunzione è **gratuita**
- per le domande di ricongiunzione presentate a partire dal 31 luglio 2010, è **onerosa** (50% dell'onere)
- la ricongiunzione dei periodi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, è sempre onerosa, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda (50% dell'onere)

ARTICOLO 2

La ricongiunzione richiesta in fondi diversi dal FPLD è sempre onerosa

L'onere della ricongiunzione varia in base all'ammontare dei contributi versati, al sesso, all'età, alla retribuzione percepita dal lavoratore alla data della domanda e alla collocazione temporale dei periodi.

RICONGIUNZIONE

Legge n. 45/90

In presenza di contributi versati in più fondi/gestioni, il libero professionista, attraverso la ricongiunzione può trasferire i contributi in un unico fondo per conseguire una sola pensione.

✓ Destinatari

✓ Requisiti

✓ Domanda

✓ Onere



DESTINATARI

- Lavoratore dipendente, pubblico o privato, o lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti
- Libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi
- Libero professionista che sia stato iscritto in altri fondi per liberi professionisti



REQUISITI

- «attualità di iscrizione» nel fondo in cui si chiede la ricongiunzione
- La richiesta di ricongiunzione deve riguardare «tutti» i periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nell'ambito di rapporti assicurativi «non più in atto»

In alternativa

La possibilità di ricongiungere in «una gestione diversa» da quella di iscrizione se risultano perfezionati i seguenti requisiti:

- Compimento dell'età pensionabile
- Almeno 10 anni di contribuzione continuativa presso tale gestione in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata

DOMANDA

La domanda va presentata all'ente presso il quale si vuole trasferire la posizione assicurativa.

- La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.
- Una seconda domanda può essere presentata soltanto se presenti dieci anni di assicurazione previdenziale, dei quali almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata
- In manca del suddetto requisito la seconda domanda può essere presentata al momento del pensionamento e sempre nella stessa gestione in cui è avvenuta la prima richiesta.

dieci anni di assicurazione previdenziale, dei quali almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata



ONERE

La ricongiunzione ai sensi della Legge 45/90 è sempre onerosa

L'onere varia in base all'ammontare dei contributi versati, al sesso, all'età, alla retribuzione percepita dal lavoratore alla data della domanda e alla collocazione temporale dei periodi.



Cassa Biologi
(ENPAB)

Cassa
Notariato

Cassa Dottori
Commercialisti

Cassa
Forense

Cassa
Consulenti del
lavoro

Cassa Ingegneri
e Architetti
(INARCASSA)

Cassa
Farmacisti
(ENPAF)

Cassa
Ragionieri e
Periti
Commerciali

Cassa
veterinari
(ENPAV)

Cassa
Agrotecnici e
Periti Agrari

Cassa Medici
(ENPAM)

Cassa
Geometri

Cassa Periti
Industriali
(EPPI)

Cassa
Infermieri
liberi
professionisti
(ENPAPI)

Cassa
Pluricategoriale
(EPAP)

Cassa
Giornalisti
liberi
professionisti
(INPQI 2)

Cassa Psicologi
(ENPAP)



ENPAM

L'Enpam è l'ente di previdenza per i MEDICI che svolgono attività libero professionale oppure in regime di convenzione/accreditamento con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale

FONDO GENERALE ENPAM

- ✓ Pensione di vecchiaia
- ✓ (Quota A e Quota B)
- ✓ Pensione di anzianità (Quota B)
- ✓ Decorrenze

FONDI SPECIALE DI MEDICINA GENERALE

- ✓ Pensione di vecchiaia
- ✓ Pensione di anzianità
- ✓ Decorrenze

FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI

- ✓ Pensione di vecchiaia
- ✓ Pensione di anzianità
- ✓ Decorrenze

FONDO SPECIALISTI ESTERNI

- ✓ Pensione di vecchiaia
- ✓ Pensione di anzianità
- ✓ Decorrenze

PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA (QUOTA A E QUOTA B)

- 68 anni di età
- Almeno 5 anni di contributi se risulta attualità di iscrizione al momento del pensionamento

OVVERO

- Almeno 15 anni di contributi se avvenuta cancellazione all'albo prima del compimento dell'età pensionabile

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Per la sola QUOTA A è possibile chiedere la pensione di VECCHIAIA CONTRIBUTIVA:

- al compimento dei 65 anni di età
- almeno 20 anni di contributi nel Fondo Quota A
- Opzione al contributivo da esercitarsi entro il mese di compimento del 65° anno di età

Attenzione: non è richiesta la cessazione dell'attività libero professionale



PENSIONE DI ANZIANITA' (SOLO QUOTA B)

- Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- 42 anni di contributi ⚠
- Non è richiesto il requisito anagrafico

OVVERO

- Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- 35 anni di contributi ⚠
- 62 anni di età

L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione



Come individuare il requisito contributivo

Per individuare il requisito contributivo per il diritto a pensione di anzianità Quota B si considerano:

- tutti i contributi versati nel Fondo Quota B
- i contributi effettivi e ricongiunti versati nei FF.SS. Enpam non coincidenti
- i contributi da riscatto pre-contributivo + riscatto periodi di interruzione + riscatto periodi liquidati chiesti nei FF.SS. Enpam non coincidenti
- i contributi versati nel Fondo Generale Quota A in qualità di studente iscritto dal 5° anno

SONO ESCLUSI i contributi versati in Quota A e i contributi riscattati in altri fondi speciali Enpam (Laurea - servizio militare)



DECORRENZE VECCHIAIA

Mese successivo alla maturazione dei requisiti se presentata entro 5 anni
dal perfezionamento dei requisiti.

Trascorso tale termine, dal mese successivo alla domanda (con arretrati
senza rivalutazione)

ANZIANITA'

Mese successivo alla data di presentazione della domanda



PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA (FONDO SPECIALE DI MEDICINA GENERALE)

- 68 anni di età
- Non è richiesto un requisito contributivo minimo se al compimento dell'età pensionabile risulta attualità di iscrizione nel Fondo Speciale,
- Almeno 15 anni di contributi in caso di cessazione della attività prima del raggiungimento del requisito anagrafico ⚠
- Cessazione di tutti i rapporti professionali in regime di convenzione/accreditamento con gli Istituti del SSN o del rapporto di impiego per coloro che sono transitati alla dipendenza.

L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione



Come individuare il requisito contributivo

Per individuare il requisito contributivo utile per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria nel Fondo Speciale di Medicina Generale, si considerano:

- tutti i contributi versati nel Fondo Speciale di medicina Generale (obbligatoria-riscatti-ricongiunzioni purché non coincidenti)
- contributi obbligatori versati in Quota B e Fondo Specialisti Ambulatoriali e Specialisti esterni non coincidenti
- contributi ricongiunti nel Fondo Specialisti Ambulatoriali e Specialisti esterni non coincidenti
- contributi da riscatto pre-contributivo effettuato presso altre gestioni dell'ENPAM, purché relativa a periodi non coincidenti;
- contributi versati nel Fondo Generale Quota A in qualità di studente iscritto da 5° anno
- **SONO ESCLUSI I CONTRIBUTI IN QUOTA A**



PENSIONE DI ANZIANITA' (Fondo Speciale di medicina Generale)

- Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- 42 anni di contributi ⚠
- Non è richiesto il requisito anagrafico
- Cessazione del rapporto in regime di convenzione oppure di impiego (per i transitati alle dipendenze)

OVVERO

- Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- 35 anni di contributi
- 62 anni di età ⚠
- Cessazione del rapporto in regime di convenzione oppure di impiego (per i transitati alle dipendenze)

L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione

Come individuare il requisito contributivo

Per individuare il requisito contributivo utile per il diritto alla pensione di anzianità nel Fondo Speciale di Medicina Generale, si considerano:

- tutti i contributi versati nel Fondo Speciale di medicina Generale (obbligatoria-riscatti-ricongiunzioni purché non coincidenti)
- contributi obbligatori versati in Quota B e Fondo Specialisti Ambulatoriali e Specialisti esterni non coincidenti
- contributi ricongiunti nel Fondo Specialisti Ambulatoriali e Specialisti esterni non coincidenti
- contributi da riscatto pre-contributivo effettuato presso altre gestioni dell'ENPAM, purché relativa a periodi non coincidenti;
- contributi versati nel Fondo Generale Quota A in qualità di studente iscritto da 5° anno
- **SONO ESCLUSI I CONTRIBUTI IN QUOTA A**



DECORRENZE VECCHIAIA

Mese successivo alla maturazione dei requisiti previa cessazione del rapporto in regime di convenzione/accreditoamento oppure di impiego (per i transitati alle dipendenze)

ANZIANITA'

Mese successivo alla data di presentazione della domanda previa cessazione del rapporto in regime di convenzione/accreditoamento oppure di impiego (per i transitati alle dipendenze)



PENSIONE DI VECCHAIA ORDINARIA (FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI)

- 68 anni di età
- Non è richiesto un requisito contributivo minimo se al compimento dell'età pensionabile risulta attualità di iscrizione nel Fondo Speciale,
- Almeno 15 anni di contributi in caso di cessazione della attività prima del raggiungimento del requisito anagrafico 🚨
- Cessazione di tutti i rapporti professionali in regime di convenzione/accreditamento con gli Istituti del SSN o del rapporto di impiego per coloro che sono transitati alla dipendenza.

L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione



Come individuare il requisito contributivo

Per determinare il numero di contributi utili per il diritto a pensione di vecchiaia nel fondo Specialisti Ambulatoriali Enpam si considerano:

- tutti i contributi versati nel Fondo Specialisti ambulatoriali (obbligatoria- riscatti- ricongiunzioni purché non coincidenti)
- contributi obbligatori versati in Quota B e Fondo Speciale di Medicina Generale e Specialisti esterni non coincidenti
- contributi ricongiunti nel Fondo Speciale di medicina Generale e Specialisti esterni non coincidenti
- contributi da riscatto pre -contributivo effettuato presso altre gestioni dell'ENPAM, purché relativa a periodi non coincidenti;
- contributi versati nel Fondo Generale Quota A in qualità di studente iscritto da 5° anno

(NO CONTRIBUTI IN QUOTA A)



PENSIONE DI ANZIANITA' (Fondo Specialisti Ambulatoriali)

- Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- 42 anni di contributi ⚠
- Non è richiesto il requisito anagrafico
- Cessazione del rapporto in regime di convenzione oppure di impiego (per i transitati alle dipendenze)

OVVERO

- Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- 35 anni di contributi ⚠
- 62 anni di età
- Cessazione del rapporto in regime di convenzione oppure di impiego (per i transitati alle dipendenze)

L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione

Come individuare il requisito contributivo

Per determinare il numero di contributi utili per il diritto a pensione di anzianità nel fondo Specialisti Ambulatoriali Enpam si considerano:

- tutti i contributi versati nel Fondo Specialisti ambulatoriali (obbligatoria- riscatti- ricongiunzioni purché non coincidenti)
- contributi obbligatori versati in Quota B e Fondo Speciale di Medicina Generale e Specialisti esterni non coincidenti
- contributi ricongiunti nel Fondo Speciale di medicina Generale e Specialisti esterni non coincidenti
- contributi da riscatto pre-contributivo effettuato presso altre gestioni dell'ENPAM, purché relativa a periodi non coincidenti;
- - contributi versati nel Fondo Generale Quota A in qualità di studente iscritto da 5° anno

(NO CONTRIBUTI IN QUOTA A)



DECORRENZE VECCHIAIA

Mese successivo alla maturazione dei requisiti previa cessazione del rapporto in regime di convenzione/accreditoamento oppure di impiego (per i transitati alle dipendenze)

ANZIANITA'

Mese successivo alla data di presentazione della domanda previa cessazione del rapporto in regime di convenzione/accreditoamento oppure di impiego (per i transitati alle dipendenze)



PENSIONE DI VECCHAIA ORDINARIA (FONDO SPECIALISTI ESTERNI)

- 68 anni di età
- Non è richiesto un requisito contributivo minimo se al compimento dell'età pensionabile risulta attualità di iscrizione nel Fondo Speciale,
- Almeno 15 anni di contributi in caso di cessazione della attività prima del raggiungimento del requisito anagrafico 🚨
- Cessazione di tutti i rapporti professionali in regime di convenzione/accreditamento con gli Istituti del SSN

L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione

Come individuare il requisito contributivo

Per determinare il numero di contributi utili per il diritto a pensione di vecchiaia nel fondo Specialisti esterni Enpam si considerano:

- tutti i contributi versati nel Fondo Specialisti esterni (obbligatoria- riscatti- ricongiunzioni purché non coincidenti)
- contributi obbligatori versati in Quota B e Fondo Speciale di Medicina Generale e Specialisti ambulatoriali non coincidenti
- contributi ricongiunti nel Fondo Speciale di medicina Generale e Specialisti ambulatoriali non coincidenti
- contributi da riscatto pre-contributivo effettuato presso altre gestioni dell'ENPAM, purché relativa a periodi non coincidenti;
- contributi versati nel Fondo Generale Quota A in qualità di studente iscritto da 5° anno

SONO ESCLUSI i contributi in Quota A



PENSIONE DI ANZIANITA' (Fondo Specialisti Esterni)

- Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- 42 anni di contributi !
- Non è richiesto il requisito anagrafico
- Cessazione del rapporto in regime di convenzione oppure di impiego (per i transitati alle dipendenze)

OVVERO

- Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- 35 anni di contributi !
- 62 anni di età
- Cessazione del rapporto in regime di convenzione oppure di impiego (per i transitati alle dipendenze)

Come individuare il requisito contributivo

Per determinare il numero di contributi utili per il diritto a pensione di anzianità nel fondo Specialisti esterni Enpam si considerano:

- tutti i contributi versati nel Fondo Specialisti esterni (obbligatoria- riscatti- ricongiunzioni purché non coincidenti)
- contributi obbligatori versati in Quota B e Fondo Speciale di Medicina Generale e Specialisti ambulatoriali non coincidenti
- contributi ricongiunti nel Fondo Speciale di medicina Generale e Specialisti ambulatoriali non coincidenti
- contributi da riscatto pre-contributivo effettuato presso altre gestioni dell'ENPAM, purché relativa a periodi non coincidenti;
- contributi versati nel Fondo Generale Quota A in qualità di studente iscritto da 5° anno

SONO ESCLUSI i contributi in Quota A



DECORRENZE VECCHIAIA

Mese successivo alla maturazione dei requisiti previa cessazione del rapporto in regime di convenzione/accreditoamento

ANZIANITA'

Mese successivo alla data di presentazione della domanda previa cessazione del rapporto in regime di convenzione/accreditoamento

INARCASSA

L'Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti che svolgono la libera professione e garantisce agli stessi prestazioni previdenziali al verificarsi di determinati requisiti pensionistici.

- ✓ Pensione di vecchiaia unificata «ordinaria»
- ✓ Pensione di vecchiaia unificata «anticipata»
- ✓ Pensione di vecchiaia unificata «posticipata»
- ✓ Supplementi
- ✓ Decorrenze
- ✓ Misura della pensione

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA «ORDINARIA»

REQUISITI PENSIONISTICI

- almeno 66 anni e 6 mesi di età (per il 2023)
- Almeno 35 anni di contributi
- Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale

Deroga

Coloro che risultano avere periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29 gennaio 1981, possono accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti:

- Almeno 20 anni di contributi
- 65 anni di età

a condizione che abbiano maturato i suddetti requisiti entro il 19 novembre 2015. Per tali professionisti si applica comunque l'innalzamento dell'età anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia unificata.



PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA «ANTICIPATA»

REQUISITI PENSIONISTICI

- almeno 63 anni e 6 mesi di età (per il 2023)
- Almeno 35 anni di contributi
- Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale

In questo caso sulla quota retributiva viene applicata un'aliquota di riduzione



PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA «POSTICIPATA»

REQUISITI PENSIONISTICI

- almeno 70 anni e 6 mesi di età
- Non è richiesto un requisito contributivo minimo
- Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale



SUPPLEMENTI DI PENSIONE

I titolari di pensione di vecchiaia unificata che proseguono lo svolgimento della libera professione, possono ottenere ogni 5 anni oppure fino alla data di cancellazione, un supplemento di pensione per contributi versati successivamente al riconoscimento della prestazione pensionistica



DECORRENZA

La pensione di vecchiaia unificata

(ORDINARIA - ANTICIPATA - POSTICIPATA)

decorre sempre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda,
sempreché risultino soddisfatti i requisiti pensionistici

MISURA DELLA PENSIONE

I trattamenti pensionistici di vecchiaia unificata (ordinaria e anticipata) sono determinati in pro-quota:

- Con il sistema retributivo fino al 31.12.2012
- Con il sistema contributivo dal 1° gennaio 2013

Specificità

- ✓ Per la sola pensione di «vecchiaia unificata anticipata» è prevista sulla quota retributiva un'aliquota di riduzione per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico ordinario (66 anni e 6 mesi)
- ✓ La pensione di «vecchiaia unificata posticipata» è determinata con il sistema contributivo. Il pro-quota retributivo viene garantito soltanto se risultano:
 - 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31.12.2012
 - 30 anni di contributi alla data di presentazione della domanda di pensione